

# COMUNE DI ISERNIA

Medaglia d'oro



## REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE

## INDICE

PREMESSA	Pag	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.	"	4
Art. 2 - Zonizzazione del territorio comunale.	"	4
Art. 3 - Censimento degli impianti SRB.	"	4
Art. 4 - Piano della Telefonia mobile.	"	5
Art. 5 - Localizzazione degli impianti di SRB.	"	5
Art. 6 - Prescrizioni tecniche ed estetiche degli impianti.	"	6
Art. 7 - Destinazione dei fondi introitati.	"	7
Art. 8 - Modifiche e disattivazione di SRB.	"	7
Art. 9 - Piano delle verifiche.	"	7
Art. 10 - Risanamento di SRB e sanzioni.	"	7
Art. 11 - Autorizzazione di SRB mobili.	"	8
Art. 12 - Procedimento di autorizzazione.	"	8
Art. 13 - Collaudo.	"	10
Art. 14 - Norma transitoria.	"	10

## PREMESSA

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 2 febbraio 2001 il Comune di Isernia si era dotato di un *Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia cellulare*.

A tale Regolamento doveva fare seguito il *Piano comunale per la telefonia mobile*, ma la nuova legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (legge n. 36 del 22-2-01, pubblicata sulla GURI n. 55 del 7-3-01) ha rimandato a successivi decreti attuativi la definizione di competenze istituzionali e di direttive tecniche. Inoltre, con l'assegnazione da parte dello Stato delle licenze per lo sfruttamento della tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), si è avviata anche in Italia una nuova fase dello sviluppo della telefonia mobile, inaspettatamente manifestatasi, almeno per alcuni aspetti, ancora più rapida di quella del sistema GSM. Gli stessi contratti di licenza, oltre alle esigenze di servizio, impongono infatti agli operatori una rapida copertura del territorio nazionale. Ciò comporterà l'installazione, nel giro di pochi anni, di diverse decine di migliaia di SRB (Stazioni Radio Base).

Le caratteristiche quali-quantitative del nuovo servizio UMTS discendono da una nuova tecnologia e da una nuova impostazione progettuale atta ad assicurare il trasferimento digitale di dati audio e video attraverso l'aumento del numero delle antenne e la contestuale riduzione delle potenze di emissione.

A tutt'oggi, nonostante la mancata emanazione dei decreti attuativi della legge quadro, non è più rinviabile l'adozione di un nuovo Regolamento che contemperi le giuste esigenze dei cittadini, nella duplice veste di fruitori dei servizi di telefonia mobile e di soggetti da tutelare, e quelle dei Gestori, in capo ai quali pendono obblighi contrattuali di copertura quali-quantitativa del territorio.

I principi di cautela introdotti dal Trattato di Roma sono già stati recepiti dall'attuale normativa statale (in particolare dal D.M. 381/'98), prova ne è che i limiti di emissione di radiofrequenze previsti dal citato D.M. sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli raccomandati dal Consiglio dell'Unione Europea (direttiva CEE n. 519 del 12-7-99).

Rispetto al vecchio Regolamento, oggi si va a definire meglio l'iter autorizzativo e si introducono chiaramente norme di esecuzione delle verifiche nell'esercizio degli impianti SRB, nonché puntuali norme sanzionatorie, preventivamente accettate con atto d'obbligo da parte dei Gestori.

Infine vengono individuate risorse finanziarie, quali i proventi delle locazioni degli immobili comunali per l'installazione degli impianti SRB, da destinare all'esecuzione delle verifiche sugli impianti, al finanziamento di attività di monitoraggio ambientale, al risanamento ed al recupero ambientale, ad attività di carattere culturale, ludiche e sportive orientate alla promozione dell'educazione ambientale, nonché all'informazione della popolazione sulla materia, in relazione agli effetti biologici e/o sanitari.

## Art. 1 – Oggetto e finalità.

Il presente regolamento ha per oggetto ogni impianto emittente campi elettromagnetici installato ai fini della trasmissione di segnali per telefonia cellulare, di seguito chiamato SRB (Stazione Radio Base).

Le finalità del presente regolamento sono:

- a) conoscere la situazione generale territoriale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- b) fornire una chiara e corretta informazione alla popolazione in merito alla materia, in relazione agli effetti biologici e/o sanitari sulla popolazione;
- c) pianificare il territorio, contemperando le esigenze di sviluppo dei servizi di telecomunicazione con la tutela ambientale;
- d) regolamentare le procedure di autorizzazione relative alle SRB.

Per le finalità di cui sopra il Comune dispone il monitoraggio del fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale, nonchè il rilievo strumentale di tutti gli impianti ad emissione elettromagnetica esistenti, in ciò avvalendosi prioritariamente dell'ARPA Molise. Tali rilevazioni, insieme alla documentazione fornita per singolo impianto dai rispettivi Gestori, costituiscono il **Catasto delle emissioni elettromagnetiche** del Comune di Isernia.

I tempi di realizzazione del monitoraggio devono essere compatibili con il termine di realizzazione del *Piano della telefonia mobile* di cui all'art. 4.

## Art. 2 – Zonizzazione del territorio comunale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale viene suddiviso in tre tipologie di zone, individuate in base ai diversi contesti territoriali e/o ai differenti limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

**TERRITORIO URBANIZZATO:** corrispondente alle parti di territorio (centri abitati di capoluogo e frazioni) edificate e/o destinate all'edificazione, così come definite dal piano regolatore generale (zone "A-B-C-D-F"), oltre ad una fascia di rispetto di metri 100 circostante tali aree;

**TERRITORIO EXTRAURBANO:** individuato in maniera residuale rispetto al primo e fatte salve le aree sensibili;

**AREE SENSIBILI EXTRAURBANE:** corrispondenti alle parti di territorio extraurbano su cui sono insediate o destinate ad insediarsi significative strutture sedi di convivenza (cliniche, caserme, scuole, alberghi, ecc.) e nuclei abitati (definiti secondo il glossario ISTAT), anche rurali, oltre ad una fascia di rispetto di metri 100 circostante tali insediamenti.

## Art. 3 – Censimento degli impianti SRB.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Gestori fornir-

scono al Comune un programma di sviluppo biennale (Piani di rete) delle loro reti di telefonia cellulare (corredato da planimetria generale comunale in scala 1:10.000 ed ingrandimento in scala 1:5.000 del capoluogo comunale) contenente:

- l'ubicazione dei siti delle SRB in servizio;
- l'ubicazione dei siti in cui intendono installare nuove SRB;
- gli impianti che intendono rimuovere, trasformare, potenziare o comunque modificare;
- l'indicazione dei requisiti standard dei siti idonei alla localizzazione di SRB.

La mancata presentazione del Piano di rete esclude il Gestore dal piano di assegnazione dei siti di localizzazione degli impianti.

## Art. 4 – Piano della telefonia mobile.

Sulla base della documentazione di cui all'articolo precedente il Comune redige il **Piano della telefonia mobile**.

Il Piano, redatto anche in funzione della pianificazione urbanistica in atto, è approvato con deliberazione di Consiglio comunale entro 5 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Analogamente avviene per modifiche ed integrazioni che discendono da iniziativa diretta del Comune o da variazioni dei Piani di rete dei Gestori. Quest'ultime vanno comunicate al Comune entro lo scadere di ogni biennio dalla data di approvazione del primo piano comunale della Telefonia mobile.

Il Comune individua sul territorio le aree da destinare alla localizzazione delle SRB, prediligendo immobili di proprietà, aventi caratteristiche di conformità al presente Regolamento e di idoneità agli standard richiesti dai Gestori.

In ogni caso, in sede di redazione del piano, il Comune perseguirà l'obiettivo di ridurre al minimo il numero dei siti destinati ad ospitare impianti per UMTS e di ubicarli, per quanto possibile, all'esterno degli abitati o in aree periferiche.

Tale scelta consente di adottare le misure di cautela introdotte nell'ordinamento comunitario dal Trattato di Roma e persegue il duplice scopo di garantire detti livelli di cautela per la salute pubblica e di fugare possibili iniziative speculative da parte di privati.

## Art. 5 – Localizzazione degli impianti di SRB.

La localizzazione di ciascun impianto di SRB viene autorizzata sugli immobili individuati dal Piano della telefonia mobile di cui all'art. 4, con priorità per gli immobili di proprietà comunale.

Il Comune può obbligare i Gestori, nel concedere i siti per la localizzazione degli impianti SRB, ad adottare misure di condivisione, ove non ostino esigenze di verifica dei parametri tecnico-sanitari previsti dalla normativa al momento vigente.

Il Piano di cui all'art. 4 potrà prevedere anche la condivisione, da parte di più Gestori, di parti strutturali di un medesimo impianto.

In carenza di immobili comunali in zona, ovvero quando risulta impossibile la condivisione di strutture esistenti, i Gestori possono proporre localizzazioni su immobili non comunali. In tal caso, all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, il Gestore produce atto d'obbligo unilaterale dal quale si evince l'impegno a trasferire, entro 12 mesi, l'impianto in autorizzazione sul nuovo sito comunale resosi nel frattempo disponibile, purchè questo soddisfi lo stesso obiettivo di copertura. Le modalità di trasferimento dell'impianto saranno tali da non determinare sospensioni del servizio.

## Art. 6 – Prescrizioni tecniche ed estetiche degli impianti.

Tutte le SRB vanno progettate o adeguate secondo quanto prescritto dalla L. 5 marzo 1990, n. 46 art. 6 comma 1 (per la competenze in campo edile, elettrico, radio), osservando, inoltre, quanto previsto dal D.M. 23 maggio 1992, n. 314.

La progettazione degli impianti è consigliabile che sia eseguita, fin dalla sua fase preliminare, ponendo particolare riguardo all'impatto visivo. A tal proposito il Comune richiede al Gestore adeguato studio sull'inserimento nel contesto ambientale di riferimento.

Sono fatti salvi gli adempimenti obbligatori inerenti la sicurezza del traffico aereo, sinteticamente riportati nella seguente tabella (rif. Circolare n. 146/394/4422 del 9-8-00 dello Stato Maggiore della Difesa):

NEI CENTRI ABITATI	FUORI DAGLI ABITATI	SEGNALETICA CROMATICA	SEGNALETICA LUMINOSA	COMUNICAZIONI PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO
H > 150		Verniciatura in bianco e arancione-rosso (a strisce o a scacchi) del terzo superiore dell'ostacolo	Luce (o gruppo di luci) fissa di colore rosso posizionata alla sommità dell'ostacolo  +  Luce (o gruppo di luci) supplementari anche a livelli intermedi poste a distanza di m 150 a partire dalla sommità dell'ostacolo  +  Faro di pericolo omnidirezionale	C.I.G.A., Aeroporto di Pratica di Mare – 00040 Pomezia RM
	60 < H ≤ 150			
≥ 60	≥ 15			

Note: - per centri abitati s'intendono quelli delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 30-4-92;

- per "H" (altezza espressa in metri) s'intende quella misurata dal piano di campagna.

## Art. 7 – Destinazione dei fondi introitati.

Gli introiti che derivano dalla locazione di immobili comunali per l'installazione di impianti di SRB, sono così destinati:

- un terzo al finanziamento di attività di monitoraggio ambientale, non solo nello specifico campo dell'inquinamento elettromagnetico. Con tali fondi il Comune promuove il controllo e la vigilanza sanitaria ed ambientale, in attuazione dell'art. 14 della legge n. 36 del 22-2-01;
- un terzo al finanziamento di attività di risanamento e di recupero ambientale in genere;
- un terzo al finanziamento di attività di carattere culturale, ludico e sportivo orientate alla promozione della educazione ambientale, nonché all'informazione alla popolazione in merito alla materia, in relazione agli effetti biologici e/o sanitari sulla popolazione.

## Art. 8 – Modifiche e disattivazione di SRB.

Ogni modifica agli impianti SRB segue le procedure autorizzatorie di cui all'art. 12.

La disattivazione degli impianti SRB va eseguita in modo da non lasciare alcun residuo sul territorio, a meno che parte di essi siano condivisi con altre installazioni di qualsiasi natura.

## Art. 9 – Piano delle verifiche.

Il Comune, avvalendosi prioritariamente della consulenza tecnica dell'ARPA Molise, predispose un **Piano delle verifiche** che viene approvato dalla Giunta Comunale. Tale piano prevede un massimo di due verifiche annue, salvo quanto previsto al 3° comma.

L'attuazione di tale Piano impegna i Gestori a partecipare alla copertura dei relativi costi, stimati secondo il tariffario dell'ARPA Molise vigente all'atto dell'approvazione del Piano, in ragione degli impianti SRB da ciascuno posseduti su immobili non comunali e del numero di questi rispetto al totale degli impianti (su immobili comunali e non).

Se si verificano circostanze che inducono motivatamente il Comune e l'ARPA Molise ad eseguire misure strumentali ulteriori rispetto a quelle programmate, queste sono poste ad esclusivo carico del Gestore o dei Gestori interessati, individuati ad insindacabile giudizio dell'ARPA Molise. Quest'ultima quantifica la spesa secondo il tariffario vigente ed effettua le verifiche nei modi e nei tempi a suo giudizio più idonei, dandone preventiva comunicazione solo al Comune.

## Art. 10 – Risanamento di SRB e sanzioni.

Se si riscontra il superamento dei limiti di esposizione della popolazione causato dalle emissioni di un impianto SRB il Sindaco ordina al Gestore l'adozione di misure di risanamento da attuare entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata e comunque

non oltre trenta giorni.

Se il superamento è ascrivibile a intervenute modifiche normative il suddetto termine è elevato a novanta giorni, salvo diversi termini previsti dalle norme introdotte.

Se al superamento dei limiti di esposizione concorrono più impianti SRB l'ordinanza riguarda tutti i Gestori interessati e la riduzione a conformità è realizzata sulla base di quanto previsto dall'allegato "C" del D.I. n. 381/98.

Se le condizioni di allarme persistono dopo il termine concesso dall'ordinanza sindacale l'inadempienza viene sanzionata quale variazione essenziale afferente l'oggetto del titolo ad edificare (concessione edilizia o permesso di costruire) a suo tempo rilasciato nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica e la denuncia all'Autorità Giudiziarica.

Superato il termine concesso dall'ordinanza sindacale per l'adeguamento dell'impianto, viene comminata altresì una sanzione amministrativa pari al doppio della misura minima prevista dall'art. 15, 1° comma, della legge n. 36 del 22-2-01, ossia € 2.065,83 (€ 2.000.000 x 2), elevata, per ogni mese o frazione di mese di permanenza delle condizioni di allarme, a € 8.263,31 (€ 16.000.000) dopo il 1° mese e a € 33.053,24 (€ 64.000.000) dopo il 2° mese.

L'eventuale protrarsi dell'inadempienza oltre il termine di 90 giorni comporta l'acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale, l'immediata disattivazione dell'impianto e l'elevazione della sanzione amministrativa ad  $\frac{1}{3}$  della misura massima prevista dall'art. 15, 1° comma, della legge n. 36 del 22-2-01 (ossia € 103.291,38 / € 200.000.000).

Sono fatte salve le ulteriori misure sanzionatorie previste dall'art. 15, 2° comma, della legge n. 36 del 22-2-01.

### Art. 11 – Autorizzazione di SRB mobili.

Quando per esigenze sperimentali adeguatamente dimostrate il Gestore ha necessità di localizzare in via temporanea impianti SRB mobili (shelter carrati), inoltra al SUAP l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione unica provvisoria, allegando la documentazione necessaria ad acquisire i pareri e gli atti istruttori afferenti esclusivamente gli aspetti di tutela della salute pubblica.

Il Comune può richiedere al Gestore una diversa localizzazione, motivandola adeguatamente.

L'autorizzazione provvisoria ha durata massima di un anno, non prorogabile, né rinnovabile.

### Art. 12 – Procedimento di autorizzazione.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione unica per l'installazione (ovvero per il trasferimento di sede) di nuove SRB, redatta su apposita modulistica predisposta dal SUAP, va presentata direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale

procede agli adempimenti di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ne dà notizia mediante avviso all'Albo Pretorio e sul proprio sito Internet.

Alla medesima struttura viene demandata l'adozione di ulteriori misure organizzative e procedurali intese ad estendere le garanzie di trasparenza e di partecipazione al procedimento amministrativo.

La domanda viene acquisita solo se corredata di tutta la prescritta documentazione e determina l'avvio del procedimento unico di autorizzazione, che si sviluppa con le modalità di cui al DPR n. 447 del 20-10-98, come modificato ed integrato dal DPR n. 440 del 7-12-00, al Regolamento comunale di gestione dello Sportello Unico ed alle norme del presente Regolamento.

La domanda dev'essere firmata dal titolare (o legale rappresentante) della ditta e dal tecnico progettista. Alla stessa vanno allegati tutti i documenti e gli elaborati necessari ad acquisire i prescritti pareri, nulla osta ed atti di consenso comunque denominati, secondo le normative vigenti, ivi compresa l'autodichiarazione del tecnico progettista redatta su modello "SRB1". Vanno altresì allegati un atto unilaterale d'obbligo (su schema fornito dal Comune), col quale il Gestore s'impegna all'osservanza di tutti gli impegni derivanti dal procedimento di autorizzazione ed all'accettazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 10 del presente Regolamento, nonché una polizza fidejussoria con un massimale non inferiore al costo della riduzione in pristino dello stato dei luoghi e dello smaltimento dei beni dimessi, ove non già prestata in fase di assegnazione di immobile comunale.

Nel caso di impianti da installare su suoli di proprietà comunale, la Giunta comunale delibera preventivamente la locazione dell'immobile su cui installare l'impianto, mentre la formalizzazione del titolo ad edificare, mediante la stipula del contratto di locazione, avviene in fase pre-autorizzatoria, una volta concluso positivamente l'iter istruttorio di acquisizione di tutti i pareri.

Gli interventi relativi alle SRB sono soggetti al rilascio di concessione edilizia (o permesso di costruire) nei seguenti casi:

- tutte le richieste relative a nuovi impianti SRB, compresi gli impianti di cui all'art. 11;
- gli impianti esistenti di SRB soggetti a modifiche che riguardino i sistemi radianti ed i relativi posizionamenti;
- interventi di sostituzione completa o parziale di impianti portanti SRB;
- interventi di soppressione e rimozione di SRB e bonifica del sito.

Rientrano, invece, tra gli interventi da sottoporre a Denuncia di Inizio Attività (DIA) le opere di manutenzione straordinaria agli impianti SRB che non comportino alterazioni alla consistenza e all'aspetto degli stessi e gli interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, etc.)

La sostituzione di componenti tecnologiche deteriorate (purché eseguite con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni) rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria, realizzabili in regime libero.

Se, in sede di esame della domanda, il responsabile del procedimento ravvisa la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, questi trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale avviso all'interessato.

I lavori vanno ultimati entro 6 mesi dalla data di autorizzazione e di ciò il titolare dà

comunicazione scritta al SUAP, con contestuale richiesta di fissazione della data di collaudo.

## Art. 13 – Collaudo.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, tutti gli impianti ad essa assoggettati vengono collaudati con le modalità di cui all'art. 9 del DPR n. 447/'98, modificato ed integrato dal DPR n. 440/'00.

Dal verbale di collaudo deve risultare la conformità della SRB al progetto autorizzato sotto tutti i profili rilevanti già in fase autorizzatoria.

Gli oneri del collaudo sono a carico della ditta richiedente.

## Art. 14 – Norma transitoria.

Nelle more dell'approvazione del Piano della Telefonia mobile di cui all'art. 4 il Comune, al fine di garantire l'erogazione del servizio pubblico, autorizza non più di tre impianti SRB per ciascun Gestore, compresi gli impianti esistenti sull'intero territorio comunale.

Sono confermate le aree per l'installazione delle SRB già individuate in via transitoria nel Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 2-2-01, ossia: Colle Campanelle, Colle La Guardia, La Pineta (già indicata come Valle Soda), Monte Locito, Colle Croce, contrada Le Piane e contrada Castagna.

Con apposita ordinanza sindacale, tutti gli impianti esistenti alla data di adozione del presente Regolamento, se non conformi allo stesso, vanno opportunamente adeguati.

In tale ottica, la localizzazione di impianti SRB di cui al presente articolo è subordinata alla delocalizzazione di quelli già tenuti dal medesimo Gestore nel centro abitato e di quelli autorizzati in ambiti territoriali non individuati dal presente Regolamento.